



Venezia,
Prot. n. 208633

Ordinanza n. 280 / 2019

OGGETTO: Misure urgenti per garantire la viabilità pedonale e stradale nella città storica di Venezia dal 20 aprile al 01 maggio 2019

IL SINDACO

Premesso che in occasione delle festività pasquali del 21 e 22 aprile 2019, nonché in occasione dei ponti legati alle festività del 25 aprile e del 1 maggio, è prevista un'affluenza straordinaria di visitatori della città storica di Venezia;

Considerato che tale affluenza potrebbe provocare forti rallentamenti/blocco del ponte della Libertà e dei terminal veicolari di Piazzale Roma e del Tronchetto, oltre ad un sovraffollamento dell'Area Marciana e delle aree ad essa contermini;

Ritenuto che per la tutela della sicurezza delle persone e per la regolarità dei flussi pedonali e veicolari potrà rendersi necessario attuare temporanei obblighi e divieti al transito su singole strade, vie e calli;

Ritenuto altresì di autorizzare il Comando della Polizia Locale di disporre attraverso il proprio personale ogni deviazione si rendesse necessaria, ovvero di inibire temporaneamente il transito sia pedonale che veicolare, di istituire sensi unici, obblighi e divieti temporanei, facendo transennare, se necessario, le aree interdette, inibendo l'accesso in determinate zone;

Preso atto che il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48, ha modificato gli articoli 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed ha stabilito che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, possa adottare specifici provvedimenti volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

Rilevato che il novellato articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000 consente al Sindaco di intervenire, quale rappresentante della comunità locale, con atti idonei al superamento di situazioni di grave incuria o degrado dell'ambiente e del patrimonio culturale e che le motivazioni del presente provvedimento attengono alla tutela del decoro, del patrimonio culturale e della vivibilità urbana della città di Venezia;

Precisato che il centro storico di Venezia, tra i più importanti del mondo, riconosciuto e tutelato dall'Unesco, racchiude migliaia di anni di storia rappresentando il cuore pulsante della vita cittadina, ed accoglie ogni anno milioni di turisti da tutto il mondo che giungono a Venezia per godere di un patrimonio che necessita di essere preservato in ragione dello straordinario valore culturale insito;





IL SINDACO

Visti:

- l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 n. 267;
- il decreto-legge del 20/02/2017 n. 14 convertito in Legge il 18/04/2017 n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- l'articolo 7 *bis* del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.) in tema di applicazione delle sanzioni in ragione dell'inosservanza di ordinanze e regolamenti comunali;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii.

Per i motivi evidenziati in premessa

ORDINA

Nel periodo dal 20 aprile al 01 maggio 2019, in relazione alle affluenze in essere nella città storica di Venezia, il Comando di Polizia Locale è autorizzato a disporre attraverso il proprio personale ogni deviazione si rendesse necessaria, ovvero di inibire temporaneamente il transito sia pedonale che veicolare, di istituire sensi unici, obblighi e divieti temporanei, facendo transennare, se necessario, le aree interdette, inibendo l'accesso in determinate zone.

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà, ai sensi dell'art.7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal decreto legge 31 marzo 2003, n. 50 convertito con legge 20 maggio 2003 n. 116, una sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso il pagamento, per tutti gli obbligati, entro 60 giorni dalla contestazione di una somma in misura ridotta di euro 50,00 pari al doppio del minimo.

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite l'Albo Pretorio.

INFORMA

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco

Luigi Brugnaro
VICESINDACO
Luciana Colle

Il Comandante Generale

Gr. Uff. Dott. Marco Agostini

